

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

	Numero	Approvazione	Data
REVISIONE	03	Consiglio di Amministrazione	28/11/2024
REVISIONE	02	Consiglio di Amministrazione	12/07/2023
REVISIONE	01	Consiglio di Amministrazione	28/04/2020
REVISIONE	00	Consiglio di Amministrazione	30/07/2017

SOMMARIO

Premessa (note alla lettura del documento)	5
Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della società con riferimento ai reati-presupposto	6
1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01). - Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69/2015 - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4	7
Considerazioni esplicative	7
Attività sensibili	10
Procedure	12
Segnalazioni	12
2. Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla Legge 69/2015	13
Considerazioni esplicative	13
Attività sensibili	16
Procedure	16
Segnalazioni	17
3. Reati di falso nummario - le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]	18
Considerazioni esplicative	18
Attività sensibili	18
Procedure	18
Segnalazioni	18
4. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]. Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)	19
Considerazioni esplicative	19
Attività sensibili	22
Procedure	22
Segnalazioni	23
5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	24
Considerazioni esplicative	24
Attività sensibili	24
Procedure	25
Segnalazioni	25
6. Delitti contro la personalità individuale - (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014]. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies,	

D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. - Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998] e Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)	26
Considerazioni esplicative	26
Attività sensibili	28
Procedure	28
Segnalazioni	29
7. Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123]	30
Considerazioni esplicative	30
Attività sensibili	31
Procedure	31
Segnalazioni	31
8. Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	32
Considerazioni esplicative	32
Attività sensibili	35
Procedure	35
Segnalazioni	35
9. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]	36
Considerazioni esplicative	36
Attività sensibili	37
Procedure	38
Segnalazioni	38
10. Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]	39
Considerazioni esplicative	39
Attività sensibili	40
Procedure	40
Segnalazioni	41
11. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011]	42
Considerazioni esplicative	42
Attività sensibili	46
Procedure	47
Segnalazioni	48
12. Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 25quaterdecies, D.lgs. 231/01) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblica in data 16/05/2019	49
Considerazioni esplicative	49
Individuazione delle Attività a Rischio	49

Segnalazioni	49
13. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)	50
Considerazioni esplicative	50
Individuazione delle Attività a Rischio	50
Procedure	51
Segnalazioni	51
14. Pagamenti diversi dal contante (art. 28-octies)	52
Considerazioni esplicative	52
Individuazione delle Attività a Rischio	52
Procedure	52
Segnalazioni	53
15. Altri reati presupposto	54

Premessa (note alla lettura del documento)

Il presente documento è collegato **all'analisi dei rischi**, che viene aggiornata periodicamente (almeno annualmente), ed è suddiviso in capitoli indipendenti, identificati con specifica data aggiornamento.

Ogni capitolo identifica **un'area di rischio** relativa a famiglie di reati presupposto definite dal Decreto legislativo 231 del 2001 così come organizzate dal Modello parte generale con un approccio di *compliance aziendale* e include le azioni previste dal modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle varie funzioni aziendali. Se necessario ogni sezione presenta allegati specifici.

L'efficace e concreta attuazione del Modello 231 deliberato dal Consiglio di Amministrazione è garantita anche da un sistema di **controlli diffusi** (elencati di seguito) e da un sistema di **controlli puntuali** (definiti nelle singole procedure, protocolli o regolamenti).

I **controlli diffusi** (presidi e procedure generali) alla data di emissione del presente documento sono i seguenti:

1. Organismo di Vigilanza (vedere regolamento)
2. Codice etico aziendale
3. Gestione segnalazioni
4. Collegio sindacale (secondo legge)
5. Revisione contabile (secondo legge)
6. Pianificazione della formazione del personale e dei destinatari del Modello 231

Le suddette attività di vigilanza e *compliance* sono applicabili quindi a qualsiasi processo o attività.

Allegati alla parte speciale del Modello 231

- Elenco completo dei reati

Modifiche introdotte rispetto alla precedente edizione del Modello parte speciale

La presente edizione 03 del Modello di organizzazione gestione e controllo a norma del D.lgs. 231/2001 - Parte speciale **sostituisce ed annulla l'edizione 02 emessa il 12/07/2023.**

Le modifiche introdotte derivano da una rivisitazione completa del modello per adeguarlo alla realtà organizzativa della società e per prendere in considerazione tutti i reati presupposto inseriti all'interno del D.lgs.231/01.

Nota: le modifiche significative sono evidenziate con **sfondo grigio**.

Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della società con riferimento ai reati-presupposto

Le parti che seguono sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per aree come previsto ed esplicitato all'inizio del presente documento; tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle funzioni aziendali coinvolte.

Inoltre, sono riportate in modo dettagliato le azioni previste dal Modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività e processi.

Per scelta si è deciso di prendere in considerazione tutti i reati presupposto propri del D.lgs. 231/01 sebbene nell'ambito di A.R.AL. S.p.A., non tutti abbiano lo stesso livello di criticità. Nel dettaglio risultano, seppur astrattamente, maggiormente realizzabili:

- i reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01);
- I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01); [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69 del 27 maggio 2015];
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4];
- i reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- I reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123];
- I reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7];
- I reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011, modificato dalla Legge 68/2015.
- I reati tributari (art.25 - quinquiesdecies) Articolo introdotto dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157

Nota: i reati di Razzismo e xenofobia, Frode sportiva e Delitti contro il patrimonio culturale non sono applicabili al contesto della società, in quanto a rischio non rilevante.

Si è comunque ritenuto di prevedere una sintesi dei reati sia all'interno della presente parte speciale sia nella valutazione dei rischi che prevede un maggiore dettaglio sulle attività potenzialmente sensibili, sulle funzioni coinvolte nelle suddette attività/processi, sulle azioni preventive già messe in atto da A.R.AL. S.p.A., e sul livello di rischio di incorrere nel reato presupposto con l'identificazione di tutto ciò che può essere sviluppato per ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Nella predisposizione del Modello, si è scelto di raggruppare i reati in modo da rendere maggiormente coerente l'analisi con i processi aziendali, non seguendo dunque la successione degli articoli propri del D.lgs. 231/01 che vengono comunque puntualmente richiamati nella disamina dei delitti.

Al fine di facilitare la lettura del presente documento sono state introdotte considerazioni esplicative per ogni gruppo di reati esaminato.

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01). - Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 69/2015 - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4

(aggiornata al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

Le fattispecie principali di reato previste dal primo articolo sono:

- malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);
- truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p).
- indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.),
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- frode nelle pubbliche forniture¹ (art. 356 c.p. introdotto dal D. lgs. 75/2020)
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55 d. lgs. 19/2023).
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. introdotto dalla L. 137/2023).
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p. introdotto dalla L. 137/2023).

Nota: la Legge 137 del 2023, c.d. “Decreto Giustizia”, è intervenuto sugli art. 24 e 25-octies.1 del Decreto Legislativo 231 del 2001, aggiungendo tre nuove fattispecie di reato. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p. introdotto dalla L. 137/2023) e turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-bis c.p. introdotto dalla L. 137/2023).

I reati nell'art 24 sono volti a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominati, tanto nel momento “genetico” in cui viene richiesta ed ottenuta l'erogazione pubblica, quanto in quello “esecutivo” della sua corretta utilizzazione. In un caso, sono punite le condotte con cui viene alterato il processo decisionale dell'Ente erogante, nell'altro caso assume invece rilievo la mancata

¹ Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177) ha disposto con l'art. 5, comma 1, lettera a) la modifica dell'art. 24, comma 1 e rubrica e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001. Il sopra indicato Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (in G.U. 15/07/2020, n.177) ha inoltre disposto con l'art. 5, comma 1, lettera b) la modifica dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

destinazione del finanziamento ricevuto alle finalità di interesse pubblico che ne avevano giustificato l'erogazione (art. 316 bis c.p art. 316 ter c.p.);

Gli altri reati dello stesso articolo sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale. Le fattispecie sono ad esempio configurabili quando si sviluppano operazioni di acquisto/vendita, somministrazione o fornitura di qualsivoglia servizio o consulenza da parte della P.A. od alla P.A. (art.640 c.p).

La frode informatica può considerarsi un'ipotesi speciale di truffa, caratterizzata dalla circostanza che, in luogo degli artifici e raggiri usati per indurre in errore una persona fisica, creandole una falsa rappresentazione della realtà, la condotta fraudolenta ha come destinatario diretto un sistema informatico o telematico, di cui vengono alterati il funzionamento o i dati. Per l'espresso dettato dell'art. 24 del Decreto, la frode informatica rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni per la persona giuridica solo quando sia commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Nel secondo articolo sono puniti i seguenti reati:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Per i reati riferiti all'art. 25 l'elemento caratterizzante delle fattispecie di reato è costituito dall'accordo, intervenuto tra un pubblico funzionario ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per compiere, omettere o ritardare un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

La retribuzione fornita o promessa al funzionario pubblico può consistere non solo in denaro, ma anche in qualsiasi altro vantaggio.

Oggetto dell'accordo corruttivo può essere tanto un atto dovuto, ad esempio per velocizzare una pratica di competenza del soggetto il quale avrebbe dovuto comunque compiere quell'atto, quanto un atto contrario ai suoi doveri tipo garantire l'aggiudicazione di una gara, falsandone gli esiti.

Ipotesi peculiare è quella della corruzione in atti giudiziari, configurabile nell'ipotesi in cui, al fine di conseguire un risultato favorevole nel corso di un procedimento civile, penale o amministrativo, venga corrotto un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma ad esempio anche un cancelliere o altro funzionario).

Si tratta di un reato per il quale è prevista la punibilità tanto del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio 'corrotto', quanto del privato 'corruttore'.

Il privato è punito, altresì, anche nel caso di istigazione non accolta, quando cioè in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare l'atto del suo ufficio.

Nel reato di concussione, al contrario, non vi è un accordo tra il funzionario ed il privato, ma anzi il primo, avvalendosi della sua posizione di preminenza, costringe il privato a dare o promettere denaro o altri vantaggi.

È punito inoltre anche il pubblico ufficiale che induce il privato a pagare o a dare altre utilità abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Si consideri in questo gruppo di reati anche:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Questo caso contempla l'ipotesi in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona che è chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha anche la facoltà di non rispondere

Si è deciso di prendere in considerazione in questo paragrafo della “Parte speciale” anche i “Reati contemplati dalla 190/2012”, che non comportano la responsabilità amministrativa degli enti ma sono contenuti nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e sono esaminate all'interno dell'analisi del rischio elaborata per la predisposizione del “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza” di A.R.AL S.p.A..

I reati in dettaglio sono Art. 314. c.p. (Peculato); Art. 316. C.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); Art. 323. C.p. (Abuso di ufficio); Art. 325. C.p. (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio) Art. 326. c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); Art. 328. c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Art. 329.c.p. (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica); Art. 331. c.p. (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) Art. 334. C.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); Art. 335. C.p. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa. L'art. 316 del Codice Penale introduce un'ulteriore fattispecie delittuosa che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio integra quando, nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. È necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel nostro ordinamento giuridico la tutela penale del c.d. “segreto d'ufficio” è incentrata sul delitto di “Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio” art. 326 c.p., il quale impone, nei casi previsti dalla legge, il dovere di segretezza nell'esercizio dell'attività amministrativa, legislativa e giudiziaria, al fine di evitare che la P.A. possa subire un pregiudizio sotto il profilo del “regolare funzionamento della sua attività” e della “legale esplicazione dei suoi poteri”, nonché allo scopo di garantire il disinteresse personale nell'esercizio delle funzioni che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio sono tenuti a svolgere, in modo da

impedire che tali soggetti traggano profitto dalle conoscenze acquisite in relazione alle funzioni svolte.

La fattispecie di reato in esame nell'art 328 include al suo interno due autonome tipologie di reato, al primo comma viene in risalto l'indebito rifiuto del Pubblico ufficiale o Incaricato di pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio che per le ragioni di Giustizia, sanità, sicurezza e ordine pubblico deve essere tempestivamente adottato, ciò implica una previa richiesta di adempimento rivolta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ciò che si vuole tutelare con tale reato è il buon andamento della Pubblica Amministrazione che viene assicurato con la tempestività dell'assolvimento delle pubbliche funzioni. La seconda fattispecie di reato dell'art. 328 c.p. è l'omissione d'atti d'ufficio, prevista dal secondo comma; con tale reato si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che omette di compiere l'atto dell'ufficio ovvero non espongono le ragioni del ritardo entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse. È necessaria ai fini della punibilità una formale richiesta scritta, da parte di chi vi abbia interesse, all'organo competente a provvedere e l'obbligo corrispondente del funzionario responsabile di pronunciarsi sulla relativa istanza.

L'art 329 richiama quanto sopra citato in riferimento però a un militare o da un agente della forza pubblica.

L'interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità è il reato attribuibile agli esercenti di imprese che forniscano servizi pubblici o di pubblica necessità, nel caso in cui interrompano il proprio servizio o sospendano il lavoro degli uffici o dell'azienda, in modo da turbare la regolarità del servizio.

L'Art 334 prende in esame le condotte delittuose ricadenti su beni sottoposti a sequestro, per i quali le esigenze di tutela della proprietà si sovrappongono con il vincolo di indisponibilità che il sequestro è chiamato a perseguire, e che rende illecite le violazioni altrimenti destinate ad incidere in via esclusiva sul patrimonio del danneggiato.

Il bene giuridico tutelato nel reato richiamato dall'art. 335 è rappresentato dal buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, la finalità del legislatore penale è quella di non vedere vanificato, annullato l'interesse dello Stato alla conservazione del vincolo derivante da un sequestro disposto nel procedimento penale o da un sequestro che viene disposto dalle competenti autorità amministrative. L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 335 c.p. è costituito dalla colpa del soggetto agente il quale ha provocato il fatto-reato (evento) per avere ommesso di adottare e rispettare tutte le prescrizioni cautelari che sono connesse ai doveri professionali inerenti alla qualifica di custode.

Attività sensibili

In riferimento al rischio di incorrere nei reati dell'art.24 riferite alla malversazione e indebita percezione dei finanziamenti e in quelli dell'art. 25 (corruzione e concussione) i processi aziendali maggiormente interessati sono:

- **Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture;**
- **Gestione del servizio;**
- **Gestione esecutiva di contratti pubblici e in fase di rendicontazione;**
- **Richieste di autorizzazioni connesse all'attività;**
- **Interazione con tutti gli enti locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti e al controllo della**

corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e gestione ambientale ad esempio l'ASL, l'ARPA²;

Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione dei reati di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrapproduzione.

Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad es., gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- **Gestione flussi finanziari e amministrazione degli introiti – controllo di gestione contabilità civilistica e fiscale;**
- **Acquisizione e progressione del personale;**
- **Processi relativi alle attività proprie degli organi societari;**
- **Utilizzo di beni aziendali;**

Per il reato proprio dell'art. 25- decies, l'attività a rischio si manifesta solo nell'ipotesi che ci sia la necessità di rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria durante indagini preliminari o procedimenti penali.

Tutte le funzioni aziendali possono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione a differenti livelli. Il dettaglio di quali siano le funzioni che nell'operatività possono entrare in contatto con un dipendente pubblico è riportato all'interno delle differenti procedure operative standard predisposte in A.R.AL SpA all'interno dei sistemi integrati (qualità/ambiente)

Per le attività a rischio, in merito ai reati contemplati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale si rimanda all'Analisi del rischio specifica, elaborata per la predisposizione del “Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza”.

² In riferimento ai reati introdotti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 75/2020, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (meglio conosciuta come “Direttiva PIF”) il reato di frode nelle pubbliche forniture è ipotizzabile nella gestione delle pratiche di relazione con la pubblica amministrazione.

Procedure

Oltre al Codice Etico in cui vi è una chiara identificazione delle regole di comportamento da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati introdotti dall'art 24 e 25 e 25- decies; il Modello prevede:

Per le aree sia a rischio 'diretto' di commissione di reati corruttivi sia a rischio indiretto sono state predisposti:

- **Regolamento per le procedure di affidamento sottosoglia;**
- **Documento di programmazione per la gestione degli affidamenti;**
- **Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni, servizi e lavori della società;**
- **Regolamento aziendale per il reclutamento del personale;**
- **Organigramma;**
- **Applicazione delle regole previste dal codice dei contratti pubblici;**
- **Esistenza di regolamento per il conferimento di incarichi a professionisti esterni;**
- **Procure e deleghe depositate presso Notaio e riportate in visura camerale;**

Si aggiunga anche, come elemento per ridurre i rischi reato, quanto contenuto all'interno del "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza" e le misure di Trasparenza adottate dalla società (sezione "Società Trasparente" sul sito, varie tipologie di accesso ai dati e alle informazioni etc.)

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

2. Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla Legge 69/2015

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

La seconda categoria reati che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34);
- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha appostato modifiche al reato di false comunicazioni sociali e delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/01 rinvia al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previsti dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.” E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.” Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato.

La legge 69/2015 ha introdotto anche due nuovi reati-presupposto rappresentati dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni

sociali commesso con fatti di lieve entità) e l'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate).

Per quanto riguarda il reato di “Falso in prospetto” (art. 2623 c.c - disposizione abrogata e ora trasfusa nell'art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza) si risponde all'esigenza di distinguere la falsificazione di “prospetti” e di “documenti”, dalla falsificazione di comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.. Tale reato punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01.

L'art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione” (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34) punisce la condotta che si concreta nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda da parte dei responsabili della revisione; i soggetti attivi non sono i responsabili dell'azienda di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi dipendenti che possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Per quanto attiene all' art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”, il reato si realizza allorché gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori dell'azienda, tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

La fattispecie dell'art. 2627 c.c. consiste invece nella ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

L'art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante” punisce l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, fuori dai casi consentiti dalla legge, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, in questo caso sono puniti anche gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante.

La fattispecie esaminata dall' art. 2629 c.c. si realizza attraverso l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Per quanto riguarda l' “Omessa comunicazione del conflitto di interessi” la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'azienda).

Il reato contemplato dall'art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale" si realizza attraverso la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio dell'azienda nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La fattispecie esaminata dall'art. 2633 c.c. incrimina la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; soggetti attivi del reato sono solamente i liquidatori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

L'impedito controllo contemplato dall'art. 2625 c.c. punisce la condotta che consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

La condotta esaminata dall'art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea" prevede che sia punita la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La fattispecie ripresa nell'art. 2637 c.c. "Aggiotaggio" punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; la pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie è strutturata come reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

L'art. 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" può consistere in due distinte ipotesi di reato. La prima ipotesi consiste nell'espone fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'azienda per conto di terzi. La seconda ipotesi punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

L'art. 2635 "Corruzione tra privati" punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il fatto può essere commesso anche da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635. Bis c.c. ossia l'Istigazione alla Corruzione tra privati punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai

sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari si individuano le seguenti attività a rischio per A.R.AL. SpA:

- **Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie:**
 - **situazioni trimestrali;**
 - **bilancio civilistico;**
 - **nota integrativa;**
 - **relazione sulla gestione.**
- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio Sindacale / Organo Direttivi / Società di Revisione / RPCT / Consiglio di Amministrazione/organismo di Vigilanza).**

Per quanto attiene all'articolo all' Art. 2635 e 2635 bis, l'attività sensibile è da considerarsi la:

- **Gestione dei rapporti con clienti privati o potenziali clienti.**

Pur considerando che A.R.AL SpA non può essere considerata un'azienda privata bensì una società in regime di "in house".

Procedure

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, il Modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità.

Nello specifico A.R.AL. S.p.A., per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- **Procure e deleghe depositate presso Notaio e riportate in visura camerale;**
- **Utilizzo del programma di contabilità "ARCA";**
- **Controllo periodico da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;**
- **Procedure amministrative contabili che descrivano le dinamiche di controllo sul ciclo attivo, sul ciclo passivo, il riconoscimento di rimborso spese e le fasi di stesura e approvazione del bilancio.**
- **Codice etico/comportamentale/Codice disciplinare sanzionatorio;**

Per il reato di corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica amministrazione, richiamate nel paragrafo dedicato del presente Modello.

Vale sottolineare che A.R.AL S.p.A. è in concordato preventivo, omologato il 26.2.2020 che dispone che la società proceda secondo il Piano concordatario, sotto il controllo del Commissario Giudiziale e che per i prossimi esercizi sociali e sino all'adempimento del concordato, depositi in Cancelleria e a trasmetta al Commissario giudiziale i bilanci d'esercizio, corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio; i bilanci trimestrali analitici e riclassificati costituiti da conto economico e stato patrimoniale non appena disponibili, e comunque non oltre 30 giorni dalla chiusura del trimestre solare di riferimento; con cadenza trimestrale un prospetto con allegata documentazione contenente un aggiornamento sulle disponibilità finanziarie e sugli affidamenti bancari disponibili ed utilizzati; con cadenza semestrale una dettagliata relazione illustrativa in ordine all'attuazione e alla tenuta del piano industriale, economico e finanziario e della proposta concordataria, nonché un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società allegando un prospetto da cui si evidenzino i dati previsti nel piano, i dati consuntivi semestrali e gli eventuali scostamenti, fornendo idonee spiegazioni in ordine a questi ultimi.

Il Commissario Giudiziale a sua volta deve riferire al Giudice Delegato con una relazione semestrale.

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

3. Reati di falso nummario - le falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete – (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Attività sensibili

Si ritiene che le condotte previste dai reati precedentemente presentate siano difficilmente realizzabili nell'ambito di A.R.AL. S.p.A., e che siano astrattamente ipotizzabili solo i reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. e uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p.

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- **Gestione cassa economale;**
- **Utilizzo marca da bollo.**

Procedure

Le metodologie di gestione della cassa e di gestione dei pagamenti in contanti sono regolamentate all'interno del "Regolamento per gli acquisti sotto soglia di beni, servizi e lavori". Inoltre, viene utilizzato un programma di contabilità "ARCA" e un basso utilizzo e ammontare esiguo del valore delle marche da bollo.

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

4. Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014]. Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

I reati di criminalità organizzata sono raggruppabili in due tipologie ossia i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice penale e i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e da leggi speciali.

Nel primo gruppo abbiamo l'art. 416 "Associazione per delinquere" in cui si configura un reato di tipo associativo, caratterizzato dalla realizzazione di uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso. Il reato si realizza anche nelle ipotesi in cui funzionari e dipendenti, nell'interesse dell'azienda, instaurino rapporti di natura commerciale o finanziaria con società o soggetti terzi "a rischio" oppure eseguano operazioni di finanziamento per perseguire gli scopi dell'organizzazione criminale. L'art. 416-bis "Associazione di tipo mafioso" oltre a delineare un reato di tipo associativo è caratterizzato dalla realizzazione di delitti e anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, dal perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri ed, infine, dal turbamento del libero esercizio del voto.

Si precisa che un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il "metodo mafioso" per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "la forza intimidatrice" e a loro volta gli stessi offesi si trovino in una condizione

di “assoggettamento e omertà” nei confronti dell’associazione stessa in virtù dell’intimidazione da questa esercitata.

Nell’art. 416-ter “Scambio elettorale politico-mafioso” si configura una condotta che si differenzia da quella descritta nell’art. 416-bis poiché consiste nel procacciarsi promesse di voto nelle competizioni elettorali in cambio di denaro mediante il sostegno intimidatorio dell’associazione mafiosa.

Nell’art. 630 “Sequestro di persona a scopo di estorsione” è punita la condotta criminosa che consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell’ostaggio; il reato, tuttavia, si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto.

Nel secondo gruppo sono annoverati invece i delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi (Art. 407 comma 2 lett. A - n. 5 c.p.p.) per il quale si precisa che la responsabilità amministrativa dell’ente risulta limitata alla realizzazione delle seguenti condotte: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine e più armi comuni da sparo.

Del secondo gruppo fa parte anche l’Art. 74 DPR n. 309 del 1990 “Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope” in cui per l’appunto si sanciscono le pene relative alla condotta di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’art. 25-octies, D.lgs. 231/01 contempla i reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

L’art. 648 c.p. punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. L’art. 648 bis c.p. contempla quel reato che consiste nel compimento di atti o fatti diretti ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità (ossia ogni vantaggio non solo economico, ma anche personale) di provenienza illecita, permettendone la riutilizzazione degli stessi. Esempio di atti diretti ad ostacolare l’identificazione delle risorse citate è il passaggio della titolarità dei beni di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro, ovvero rimpiazzare il denaro di provenienza illecita con denaro pulito. L’art. 648 ter c.p. rispetto a quello di riciclaggio che prevede la sostituzione, il trasferimento ovvero operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze delittuose, risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, dei beni o altra utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. L’art. 648 ter-1 è stato introdotto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001: a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»; b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».

Il reato di autoriciclaggio consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di attività illecite.

Tale condotta si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale e l'appropriazione di beni sociali. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività (anche lecite), finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di precedente delitto o reato.

Nota: il reato non si applica nel caso di utilizzo personale. E' da ricordare che A.R.AL., S.p.A. non opera in campi a maggior rischio (settore del credito) previsti dalla legge stessa attraverso le aggravanti.

Dal punto di vista sanzionatorio, dunque, alle nuove sanzioni penali a carico delle persone fisiche ritenute responsabili del reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1, si accompagna, in via autonoma, anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente.

In riferimento ai reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Possono essere raggruppati in due tipologie ossia i reati transnazionali previsti dal codice penale in cui inseriamo l'art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale) che presuppone l'agevolazione di qualsiasi soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un delitto, ovviamente ad esclusione dell'autore del favoreggiamento, e reati transnazionali previsti da leggi speciali.

La prima fattispecie presuppone due requisiti fondamentali:

- preesistenza di un delitto punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione;
- mancata partecipazione al reato contemplato all'art. 377-bis c.p.

L'oggetto della condotta incriminata consiste nel:

- tenere un comportamento, attivo od omissivo, idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
- tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le attività finalizzate all'applicazione di misure pre cautelari o cautelari, quali l'arresto, il fermo o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare.

Non è punito "l'auto favoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona.

Nel secondo gruppo abbiamo l'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 dove tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e l'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998,

n. 286, legge in cui si sanciscono le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

Attività sensibili

Si ritiene che le condotte previste dai reati Art. 416, Art. 416 bis e Art. 416 ter proprie dei reati di criminalità organizzata siano astrattamente rilevanti nell'ambito di A.R.AL S.p.A.. Le attività in cui si possono realizzare sono:

- **Gestione degli accessi agli impianti;**
- **Assunzione del personale;**
- **Rapporti con le Parti terze (fornitori, clienti e utenti);**
- **Gestioni dei Contratti di acquisto / Gare come Stazione Appaltante;**
- **Gestione relazione con aziende aggiudicatarie;**
- **Gestione della morosità;**
- **Gestione pagamenti/incassi;**
- **Gestione dei prezzi praticati a clienti e utenti;**

Le condotte previste dagli altri articoli dell'art. 24-ter ossia Art. 630 e i delitti di criminalità organizzata previsti dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali non risultano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda

Per quanto attiene all'articolo 25-octies, D.lgs. 231/01 le attività sensibili sono:

- **la gestione dei beni aziendali e sociali;**
- **rapporti con le Parti terze (fornitori, clienti e utenti);**
- **gestione pagamenti/incassi;**
- **la gestione e il pagamento dei tributi.**

Per i reati transazionali è considerato sensibile quello contemplato dall'art. 378 c.p. mentre non sono ipotizzabili i reati transazionali previsti dalle leggi speciali.

Nel dettaglio l'attività a rischio è riferita a:

- **Rapporti con le Parti terze (fornitori, clienti e utenti).**

Procedure

Per salvaguardarsi dall'incorrere in tutte le tipologie di reato considerate sensibili per la propria realtà, A.R.AL S.p.A., sottolinea:

- **Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni, servizi e lavori della Società A.R.AL SpA;**
- **Documento di programmazione delle procedure di affidamento;**
- **Regolamento per gli acquisti sottosoglia di beni, servizi e lavori;**
- **Regolamento relativo alla disciplina delle selezioni del proprio personale;**
- **Applicazione delle regole previste dal codice dei contratti pubblici;**
- **Procedure amministrative contabili che descrivono le dinamiche di controllo sul ciclo attivo, sul ciclo passivo, il riconoscimento di rimborso spese e le fasi di stesura e approvazione del bilancio;**
- **Procedure amministrative in linea con le direttive in emanazione da parte di ARERA;**
- **Codice etico/comportamentale/Codice disciplinare sanzionatorio**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

5. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

L'art 270- bis c.p. contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

L'Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999 (Finanziamento del terrorismo) in esame, richiamato dall'art. 25-quater, obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi etc.).

Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non si identificano attività a rischio.

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per l'Azienda, mentre potrebbero esserlo i reati di finanziamento diretto ovvero indiretto, attraverso la messa a disposizione di fondi mediante accantonamento illecito di denaro (art 270- bis c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) anche se solo in astratto.

Procedure

A.R.AL. S.p.A., al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotta:

- **procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avvengano solo con presenze contrattuali / ordini e esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo;**
- **non effettua sponsorizzazioni**
- **può effettuare donazioni solo ad enti con finalità solidaristiche iscritti ai registri nazionali e regionali.**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

6. Delitti contro la personalità individuale - (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 e modificato dal Decreto n. 39 del 4 marzo 2014]. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. - Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998] e Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro- (art.603 bis c.p.);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis D.lgs. 286/1998)

Nell' art. 600 c.p. la condotta rilevante è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti. Tale ipotesi di reato si estende non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio di un fornitore).

L'art. 600 bis c.p. punisce chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti o compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica,

L'art. 600 ter c.p. (Pornografia minorile) punisce chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori degli anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico e chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonda o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito il materiale pornografico.

L'art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico" punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto,

L'art. 600 quater.1. c.p. (Pornografia virtuale) specifica che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con

tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Con il d.lgs. 39/14 è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni", reato inserito nel codice penale dall'art. 4, comma 1, lett. z), della legge 1 ottobre 2012, n. 172. L'art. 609-undecies c.p. punisce ogni comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso.

L'art. 600 quinquies c.p. (Iniziative turistiche) punisce invece chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività

L'art. 601 c.p. (Tratta di persone) punisce chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno

L'art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi) punisce invece chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

L'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità;
- previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- il rafforzamento dell'istituto della confisca;
- l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di caporalato: la sanzione pecuniaria prevista va da 400 a 1.000 quote (l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro);
- l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato;

- l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo antitratta;
- il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura;
- il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

L'Art 25 duodecies del decreto specifica che: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato"

La responsabilità è stata estesa agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare superi certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, identificati nel D.lgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che:

"..Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita ...".

Come reato considerato nell'art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l'Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

Inoltre, con il Decreto-legge 20 del 2023, il Governo ha inteso dare, con gli articoli contenuti nel Capo I e nel Capo II "Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri e in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare".

L'Articolo 8 del Capo II, ha modificato l'Articolo 12 ed inserito l'Articolo 12-bis "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nel decreto legislativo n. 286/1998 "Testo unico sull'immigrazione".

Attività sensibili

Dei reati sopra identificati risultano seppur astrattamente applicabili solo quelli contemplati dagli art. 600 e 600 quater c.p e quello richiamato nell'articolo 25 duodecies.

Ai fini della commissione del reato in esame, con riferimento alla realtà operativa di A.R.AL S.p.A., si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- **Gestione e assunzione del personale;**
- **Rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale;**
- **Gestione internet da parte dei dipendenti;**

Procedure

A.R.AL. S.p.A., si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- **attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed,**

infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;

- **astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;**
- **prevedere nel Codice Etico principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;**

È inoltre predisposto:

- **Regolamento aziendale per il reclutamento del personale;**
- **Procedura che formalizza la metodologia di gestione del conferimento e delle autorizzazioni di incarichi ai dipendenti di A.R.AL S.p.A.;**
- **Organigramma;**
- **Le procedure di assunzione sono vincolate alla autorizzazione preventiva e vincolante da parte dell'organo amministrativo e alle previsioni di budget previsto nel piano di concordato.**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

7. Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).

Con l'introduzione nel Decreto legislativo 231 del 2001 dell'art. 25 septies, da ultimo modificato dall'art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società.

In tale contesto assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale decreto prevede all'art. 30 quanto segue. (Vedere anche quanto modificato dal D.lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe).

1. Il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il Modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni

significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente art. per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del Modello di organizzazione e di gestione di cui al presente art. nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11.

Attività sensibili

Poiché tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D.lgs. 81/2008; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nelle attività svolte per l'applicazione degli adempimenti richiesti dalla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, nonché la gestione del personale dipendente e dei luoghi di lavoro per quanto attiene alla salute e sicurezza.

Procedure

Oltre al Codice Etico è predisposta la documentazione per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista in conformità ai requisiti indicati dalla legislazione vigente in materia o volontariamente sottoscritta dall'azienda.

Nel dettaglio è stato redatto:

- **DVR (81/2008) e DUVRI;**
- **sono presenti le nomine obbligatorie del Medico Competente, dell'ASP e dell'RSPP;**
- **il Piano di formazione annuale in materia di sicurezza.**

Particolare attenzione è posta nella gestione degli accessi tra conferito in impianto, piattaforma e fornitori, con la presenza di un regolamento per l'accesso agli impianti.

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

8. Reati informatici e trattamento illecito di dati - (art. 24 bis D.lgs. 231/01).[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

I reati informatici così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tipologie:

1. Reati informatici
2. Reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico

La condotta citata nell'art. 615-ter. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" consiste nell'introdursi o mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico; con il termine "abusivamente" si intende un comportamento illegittimo del soggetto agente che compie, pertanto, l'azione senza alcun permesso. Si precisa che il sistema informatico è quello destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è un mezzo attraverso il quale i sistemi informatici sono gestiti a distanza, mediante reti di comunicazione. È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, di mera condotta in quanto si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita e a forma libera.

Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.); questo reato, tuttavia, presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento che invece non è necessario per la consumazione del reato in esame. Si precisa inoltre che il

reato presuppone l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, caratteristica che invece non ricorre nel reato di frode informatica.

Nell'art. 615-quater. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", l'interesse tutelato è analogo a quello dell'articolo precedente. L'elemento consiste nel procurarsi abusivamente (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) e fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato). L'oggetto della condotta non si riferisce a qualsiasi dato o notizia, ma in particolare ai codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza. Il reato può essere commesso da chiunque, il reato si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore. Il tentativo non è punibile.

L'art. 615-quinquies. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico sanziona non soltanto le condotte afferenti ai "programmi informatici", ma anche l'utilizzo illecito di "apparecchiature" e "dispositivi" in grado di danneggiare un sistema informatico, ovvero di alterarne il funzionamento.

La nuova formulazione della norma amplia nettamente le condotte perseguibili, sanzionando non, solo chi diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma altresì chi produce, importa, si procura ovvero riproduce tali software o hardware.

L'art. 617-quater. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ha un contenuto pressoché identico a quelli di cui all'articolo 617 c.p., volendo il legislatore soltanto colmare il vuoto normativo con riferimento alle intercettazioni attraverso elaboratori elettronici.

L'interesse tutelato rimane, pertanto, quello della segretezza e inviolabilità delle comunicazioni.

L'art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, similamente all'articolo 617-quater, estende la punibilità della condotta illecita prevista dall'articolo 617-bis alle comunicazioni effettuate tramite un sistema informatico o telematico.

L'elemento consiste nell'installare ovvero nel mettere in opera strumenti tecnici atti ad intercettare (inserirsi in una comunicazione e riceverla all'insaputa del mittente e del destinatario), impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Per l'art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici la disposizione è stata novellata dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il legislatore ha precisato con maggior chiarezza le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi (attività che avrebbero comunque potuto essere ricomprese, in via interpretativa, tra le condotte penalmente sanzionate). Il reato si perfeziona nella semplice esecuzione dell'azione illecita.

L'art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità punisce il danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici. Vengono quindi puniti i fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, deteriorare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Nell'art. 635-quater si punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità, richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (ora punito dal nuovo art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Per l'art. 635-quinquies c.p. si amplia la sfera delle condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tra i reati commessi attraverso l'uso di un sistema informatico si annoverano l'art. 491-bis. Documenti informatici che estende ai documenti informatici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, ovvero ai delitti di falsità negli atti. L'Art. 640-quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che punisce la condotta compiuta dal certificatore ed il ruolo svolto. Il reato proprio dell'ente certificatore prevede una condotta che sembra rientrare, comunque, nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., con cui si porrebbe quindi in rapporto di specialità. Si osserva infine che la condotta punita riguarda solo il certificatore "qualificato" (o meglio, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata). Per completezza, si segnala che l'articolo 495-bis c.p., inserito dalla stessa legge, non è contemplato tra i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Legge 18 novembre 2019 n. 133 "Legge sulla sicurezza cibernetica" introduce la responsabilità amministrativa specificando che "*Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote*".

Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Nota 1: il D.Lgs.n.184 del 8 novembre 2021 con la modifica dell'articolo 640-ter del Codice Penale – "frode informatica", ha esteso l'ambito di applicazione della fattispecie, ora comprensiva anche, dall'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. La modifica del 640-ter, essendo la disposizione contemplata anche dagli Articoli 24 e 24-bis del Decreto Legislativo 231 del 2001, incide anche su tali disposizioni.

Nota 2: La recente Legge n. 90 del 28 Giugno 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 Luglio ha introdotto il nuovo comma 1-bis nell'articolo 24-bis, ampliando così il perimetro di applicazione delle normative sulla sicurezza informatica.

Prevista l'introduzione di una ipotesi aggravata di estorsione realizzata mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies del Codice Penale ovvero con la minaccia di compierle.

Attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori della società, i reati che possono essere considerati anche astrattamente ipotizzabili per A.R.AL. S.p.A., sono l'Art. 615-ter., l'Art. 615-quater, Art. 635-ter, l'Art. 635-quarter, l'Art. 635-quinquies, l'Art. 491-bis e l'Art. 640-quinquies.

Le attività sensibili di reato sono la:

- **Gestione sistemi informatici interni;**
- **Accesso a sistemi informatici e telematici esterni privati;**
- **Utilizzo di firma digitale;**

Procedure

Oltre al Codice Etico, il Modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili).

In particolare, sono redatti:

- **Regolamento per l'attuazione del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati - reg. Ue 2016/2017) relativo alla protezione delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (incarichi responsabili trattamento; registro trattamenti, individuazione delle misure di sicurezza a presidio dei sistemi);**
- **Nomina DPO (Data Protection Officer);**
- **Incarico formale all'amministratore di sistema;**
- **Inventario software e hardware;**
- **Procedura o deleghe che regolamentano l'utilizzo di firme digitali e la gestione delle password per accesso a siti internet esterni per scopi aziendali;**
- **Codice di condotta per l'utilizzo degli strumenti informatici, con apposite prescrizioni per il personale.**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

9. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (modifica all'art. 571 c.p. introdotto dalla l. 206/2023);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p. introdotto dalla l. 206/2023).

La figura delittuosa indicata nell'art. 513 c.p. è intesa come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico. Secondo l'interpretazione dominante, la norma protegge tutti i tipi di attività di impresa che rispettano i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Si precisa che la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per “mezzi fraudolenti” si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza. Il delitto consiste nel mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale anche nel fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Per quanto riguarda l'art. 513-bis c.p. si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti “ad alta densità mafiosa”, tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza

nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all'associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Il reato di Frodi contro le industrie nazionali Art. 514 c.p è commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

L'Art. 515 c.p. di "Frode nell'esercizio del commercio" descrive un reato realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione. Anche tale fattispecie di reato è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi. Si precisa che la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra ovvero in una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità.

Per l'art. 516 c.p si precisa che:

- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle vendite o distribuzione di sostanze alimentari in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente. la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p) si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

In via generale, in riferimento all' Art. 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale" si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito ex novo la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha operato un rinvio alla responsabilità amministrativa dell'ente. L'art. 517 ter, comma 1, c.p. appresta una tutela specifica per i prodotti rispetto ai quali sussiste un titolo di proprietà industriale, dalle condotte di fabbricazione e di utilizzo a livello industriale del prodotto stesso. Si precisa che la procedibilità dell'azione penale è subordinata alla proposizione della querela della persona offesa.

Per l'art. 517-quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla L. n. 99/09 e successivamente richiamata quale reato-presupposto dell'illecito amministrativo dell'ente. Le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi.

Attività sensibili

Data la natura delle attività di A.R.AL.S.p.A., i processi sensibili sono quelli relativi:

- **Erogazione dei servizi**

e fanno riferimento al rischio di incorrere nel reato Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

Si ritiene che le condotte previste dagli altri reati precedentemente presentati non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito di A.R.AL. S.p.A.

Procedure

Il Modello recepisce le procedure del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e del sistema di qualità ambientale UNI EN ISO 14001 sviluppate da A.R.AL. S.p.A., che assicurano che particolari operatività siano regolamentate e correttamente gestite.

Per una lista completa delle procedure sviluppate in quest'ambito si veda l'elenco delle procedure del sistema integrato.

La suddetta documentazione è distribuita in modo controllato. Sono effettuati audit periodici sul rispetto delle procedure in vigore sia attraverso audit interni sia esternamente ad opera dell'ente di certificazione. E' presente inoltre uno specifico Regolamento accessi all'impianto e la Carta dei servizi della società.

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

10. Reati commessi in violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

L'art. 171 Legge n. 633/1941 punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171bis Legge n. 633/1941 "Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore" punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

L'art. 173 ter Legge n. 633/1941, punisce un' ampia gamma di condotte riconducibili a chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.

L'art. 171 septies della Legge n. 633/1941 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

L'art. 171 octies della Legge n. 633/1941 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Nota: La Legge 93 del 2023 è intervenuta sull'articolo 171-ter della Legge 633 del 1941; a sua volta richiamato dall'articolo 25-novies del Decreto Legislativo 231 del 2001, con conseguente estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente e a fini di lucro "esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

Attività sensibili

Data la natura delle attività di A.R.AL. S.p.A., le condotte previste dai reati analizzati negli art. 171 Legge n. 633/1941, art. 171bis Legge n. 633/1941 e art. 173 ter Legge n. 633/1941 sono astrattamente realizzabili nell'ambito di A.R.AL. S.p.A., mentre gli altri reati non risultano attuabili nel contesto della società.

Le attività sensibili sono quelle relative:

- **alla gestione delle licenze per il software utilizzato.**

Procedure

Nel dettaglio al fine di ridurre il rischio reato è presente un:

- **Inventario software e hardware;**

- **Regolamento per l'attuazione del GDPR (Regolamento Generale Protezione Dati - reg. Ue 2016/2017) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;**
- **Incarico all'amministratore di sistema.**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

11. Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01), [aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2011]

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undecies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare, sono citati i seguenti reati:

- Art. 452 bis (Inquinamento ambientale) del Codice penale.
- Art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) del Codice penale.
- Art. 452 quater (Disastro ambientale) del Codice penale.
- Art. 452 sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) del Codice penale.
- Art. 452 septies (Impedimento del controllo) del Codice penale.
- Art. 452 octies (Circostanze aggravanti) del Codice penale.
- Art. 452 quaterdecies Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
- Art. 727-bis del Codice penale
- Art. 733 - bis del Codice penale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - articolo 29 - quattordecies
 - articolo 137
 - articolo 256
 - articolo 257
 - dell'articolo 258
 - articolo 259
 - articolo 260, e 260 - bis
 - articolo 279
- Legge 7 febbraio 1992
 - articolo 1 e articolo 3 – bis.
- Legge 28 n. 549 dicembre 1993
 - articolo 3
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
 - articolo 8 e 9

Il nuovo articolo 452-bis del Codice penale punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Il reato invece di Disastro ambientale riguarda un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

L'art. 452-sexies punisce con la reclusione il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da chiunque

abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illecitamente.

Art. 452 septies (Impedimento del controllo) punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

L'art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti stabilisce che chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Nel dettaglio nell'art. 727 - bis c.p. è punita l'uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; l'art. 733 - bis c.p. punisce il danneggiamento o deterioramento di habitat. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 - bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 - bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

In riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale" sono stati inseriti nel D.lgs. 231/01 l'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 che sanziona penalmente la condotta dello scarico di acque reflue industriali, nel solo caso in cui le sostanze pericolose, oggetto della condotta, superino i valori limite indicati tassativamente dall'Allegato 5 allo stesso Decreto.

L'art. 256 contempla diverse ipotesi di reato, richiamate poi dal D.Lgs. 231/01:

1. svolgimento di attività di gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
2. abbandono di rifiuti commesso da titolari di enti o imprese;
3. realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata;
4. miscelazione di rifiuti;
5. realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, la fattispecie viene integrata attraverso le seguenti condotte:

- raccolta (operazione di prelievo, cernita o raggruppamento di rifiuti per il trasporto);

- smaltimento (operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza o un materiale dal circuito economico e/o di raccolta);
- recupero (operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti chimici, meccanici, termici o biologici).

in assenza del provvedimento amministrativo che può essere un'autorizzazione, un'iscrizione o una comunicazione.

A tal fine, è possibile affermare che l'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento amministrativo non può essere considerata alla stregua di un'autorizzazione perfezionata. Pertanto, commette il reato chi esercita le sopra menzionate attività nel periodo di mora che intercorre tra domanda e rilascio del provvedimento amministrativo, oppure chi omette o ritarda di effettuare il versamento dei contributi annuali di iscrizione.

Con riferimento alla realizzazione e alla gestione di una discarica non autorizzata, il reato si configura anche attraverso il ripetuto accumulo, nello stesso luogo, di materiali oggettivamente destinati all'abbandono, con trasformazione del sito, degradato a sua volta dalla presenza dei rifiuti. L'illecito si configura anche in difetto di una specifica organizzazione di persone o di mezzi e senza che sia necessario uno specifico scopo di lucro. Sotto il profilo strettamente giuridico, il reato si qualifica come istantaneo.

La "miscelazione di rifiuti" integra un'autonoma figura di reato con cui si punisce chiunque compia operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi o di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Tali attività possono, infatti, essere lecitamente svolte solo a seguito di rilascio di una specifica autorizzazione con la quale l'autorità amministrativa accerta che l'attività di miscelazione non rechi danni all'ambiente e alla salute umana e che il suo esercizio sia funzionale all'ottimale smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento alla realizzazione di depositi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi, la fattispecie di reato risulta applicabile ai soli casi di produzione di rifiuti individuati dalla normativa speciale di settore, ove si stabiliscono adempimenti peculiari - finalizzati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza - circa la quantità dei rifiuti e la durata del deposito temporaneo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario, il reato disciplinato dall' Art. 257 Bonifica dei siti il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse al puntuale adempimento della procedura di bonifica, laddove imposta, e, più in generale, dall'interesse alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento. Per la sussistenza del reato è necessario aver cagionato il superamento delle CSC (Concentrazioni di Soglia di Contaminazione) e delle CSR (Concentrazione Soglie di Rischio), definite caso per caso, sulla base di specifiche analisi di rischio sul sito interessato.

Il soggetto agente è individuato in colui che ha l'obbligo di bonificare il sito inquinato e che, pertanto, con la propria condotta, attiva od omissiva, abbia causato o concorso a causare la contaminazione, sia con dolo che con colpa, del sito. Questa figura potrebbe, pertanto, non coincidere con quella del proprietario del sito inquinato.

L'art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari punisce la condotta di chi fornisce indicazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei soli rifiuti pericolosi, nonché di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Il reato è punibile a titolo di dolo ed è imputabile sia al produttore dei rifiuti o destinatario degli stessi, sia al trasportatore.

L'art. 259 sanziona il trasferimento dei rifiuti, ai fini dello smaltimento o del recupero, al di fuori dello Stato di appartenenza dell'impresa produttrice. Per configurare la condotta è necessario il rinvio al Regolamento CEE 259/93 del 1 febbraio 1993 - relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. In particolare, con il citato regolamento, viene scoraggiata l'esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento, incentivando l'autosufficienza dello stato produttore, e viene vietata, per i rifiuti destinati al recupero, l'esportazione di rifiuti inclusi in particolari liste (cc.dd. lista ambra e lista rossa), consentendo solo quella dei rifiuti inclusi nella c.d. lista verde. E' prevista una circostanza aggravante nel caso di traffico illecito di rifiuti pericolosi.

La condotta sanzionata dall'art. 260 è integrata da una serie di operazioni aventi carattere continuativo e organizzato, volte alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all'esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma intende sanzionare i comportamenti non occasionali dei soggetti che, al fine di trarre un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro attività professionale/aziendale, anche se non esclusiva. Il reato si perfeziona solo con il compimento di più operazioni illecite e con la predisposizione di un'organizzazione sia pur rudimentale. Il reato in esame ed il reato di "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256), risultano diversi, non essendo configurabile alcun rapporto di specialità o alternatività, sicché è possibile l'imputazione di entrambi i reati a titolo di concorso. Di rilievo anche i mezzi di trasporto impiegati nel traffico illecito di rifiuti, che costituiscono lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta del reato.

Il comma 6 sanziona una condotta, speculare a quella descritta nell'art. 258, comma 4, in tema di formulario, che consiste nella falsità ideologica (relativa pertanto alla falsità o non esattezza dei dati contenutistici) del certificato di analisi dei rifiuti, il cui contenuto viene inserito nel sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La condotta risulta, peraltro, limitata ai soli casi di falsità ideologica dei dati attinenti alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato può essere addebitato, in tal caso, al soggetto responsabile, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della redazione del certificato in oggetto. Il comma 7 punisce a titolo di reato, anche il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, nonché lo stesso trasportatore che utilizza il certificato falsificato ai sensi del comma 6 e contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti pericolosi. Una previsione del tutto innovativa nell'ambito del nostro ordinamento è rappresentata dal comma 8 dell'art. 260-bis che punisce il trasportatore, qualora accompagni il trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Si tratta di un'ipotesi di reato costruita sul presupposto che una scheda autentica e originale venga intenzionalmente modificata dal trasportatore stesso per impedire una corretta e completa tracciabilità dei rifiuti (falsità materiale). Le pene previste in quest'ultimo caso sono quelle indicate dagli artt. 477 e 482 del codice penale.

Il reato previsto dall'art. 279 si applica in ambito industriale, e in particolare, nei casi di esercizio di impianti o gestione di attività che possano comportare l'immissione nell'aria di particolari sostanze dannose elencate negli Allegati I, II, III e V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (ad es. arsenico, benzene, cromo, cadmio, etc). Inoltre, ai fini della configurazione della fattispecie, è necessario, come secondo elemento, che venga posta in essere una violazione dei valori limite di emissione, così come prescritti da specifiche autorizzazioni o prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa competente. Infine, la semplice violazione di tali atti amministrativi

non sembra sufficiente per determinare la punibilità del soggetto agente, poiché il rappresentante legale dell'impresa o il direttore di stabilimento saranno ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 279, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 solo qualora il superamento dei valori limite di emissione abbiano, al contempo, provocato un deterioramento della qualità dell'aria, valutato sulla base di valori limite definiti dalle normative speciali di settore.

La legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

La Legge ordinaria del Parlamento n° 549 del 28/12/1993 dettaglia invece le misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 è stato emesso in attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

Attività sensibili

Con riferimento alle attività di A.R.AL. S.p.A, ed ai reati presupposto sopra definiti sono state effettuate delle analisi di rischio puntuali dato il settore di attività della società.

Da tale analisi è emerso che per i reati del Codice penale Art. 452 -bis (Inquinamento ambientale), Art. 452 -quinqies. (Delitti colposi contro l'ambiente), Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e per i reati contemplati nel D. Lgs. 152/06 nell'art. 137, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 257- Bonifica dei siti - art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 259 - Traffico illecito di rifiuti - art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e art. 279 – Sanzioni, le attività sensibili sono:

- **La gestione dei siti;**
- **La gestione degli impianti e delle discariche (operativi e post mortem).**
- **L'utilizzo di fornitori per analisi chimico-fisiche sulle matrici AIA richieste;**
- **L'utilizzo di fornitori di trasporto e smaltimento;**
- **La gestione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (es. percolato da cassoni e rifiuti e fuoriuscita di rifiuti liquidi dal bacino di contenimento);**

Non sono ipotizzabili per A.R.AL S.p.A i reati introdotti dal:

- Codice penale Art. 452 -quater. (Disastro ambientale)
- Codice penale Art. 452 -sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).
- Codice penale Art. 452 -octies (Circostanze aggravanti).
- Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
- L.150/92, art. 1,3,3bis, 6.
- L.549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesivi.
- D.lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso.
- D.lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo.

Procedure

Oltre che nel Codice Etico, l'attenzione di A.R.AL. S.p.A, per gli aspetti ambientali è presente nella corretta:

- **Richiesta, gestione e controllo delle autorizzazioni dei siti di trattamento e stoccaggio rifiuti;**
- **Richiesta, gestione e controllo di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta/trasporto rifiuti da parte di clienti e fornitori;**
- **Gestione delle convenzioni per il conferimento da parte degli utenti (non domestici) in Piattaforma, con il coinvolgimento nella verifica di correttezza di più figure interne all'azienda;**

È poi presente inoltre:

- **un sistema di qualità ambientale certificato in base alla norma UNI EN ISO 14001, con le relative verifiche periodiche interne ed esterne dell'Ente di certificazione;**
- **Un "Regolamento degli accessi all'impianto";**
- **Verifica e controlli periodici in piattaforma per riscontrare il rispetto delle prescrizioni vigenti, riferite alle autorizzazioni in essere da parte di consulente esterno;**
- **Il controllo automatizzato degli accessi agli impianti, che quindi non sono manipolabili;**
- **Verifica periodica sul percolato impianto attraverso software gestione rifiuti ECHOS;**
- **Formazione personale e feed back periodico da parte di auditor esterno**
- **Formalizzazione di procedure specifiche all'interno del SGQ per dare evidenza delle verifiche periodiche ad esempio su percolato, in linea con le prescrizioni contenute nelle AIA e precisamente:**
 - controllo visivo dei pozzi perimetrali, con svuotamento del liquido nelle vasche di contenimento;
 - analisi delle acque delle vasche presenti con cadenza almeno semestrale;
 - verifica del livello di riempimento delle vasche per procedere allo svuotamento in accordo con l'ufficio logistica;
 - verifica del funzionamento delle pompe sommerse inserite nelle vasche;
 - controllo indiretto della tenuta idraulica delle vasche stesse mediante verifica della conformità dei piezometri perimetrali
- **Rendicontazione mensile degli svuotamenti su apposito file, con invio semestrale agli Enti preposti di Controllo (Provincia, ARPA, ASL, Comuni interessati).**
- **Le verifiche effettuate dalle Pubbliche Autorità, ARPA regolarmente e altre in casi specifici, avvengono annualmente in loco in merito al rispetto del piano di Monitoraggio e di Controllo con successivo rilascio di verbali conservati presso gli uffici**

- **Formalizzazione della procedura di controllo giornaliero e del riepilogo settimanale dei dati di ingresso e uscita rifiuti, con invio della sintesi dei movimenti obbligatoriamente inseriti nel registro di carico/scarico a tutti gli attori della filiera (Direzione, Responsabile Tecnico, responsabile impianto, operatore pesa e ufficio logistica).**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

12. Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 25quaterdecies, D.lgs. 231/01) Articolo introdotto dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, pubblicata in data 16/05/2019

(aggiornato al 31/07/2024)

L'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ossia "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa", prevede plurime fattispecie di delitti e contravvenzioni, tra le quali, ai sensi del primo comma, "l'organizzazione, l'esercizio e la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le medesime condotte sono punite, inoltre, quando, nonostante la prescritta concessione, vengano utilizzate modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge".

Considerazioni esplicative

L'allargamento dei reati presupposto attraverso l'indicazione della frode sportiva impone ai compilatori dei modelli organizzativi di compiere un'analisi dei rischi specifici collegati all'eventualità della manipolazione dei risultati sportivi e a ideare, qualora necessario, una serie di procedure interne volte a impedire, o quanto meno a rendere più difficile, il compimento di tali reati.

Per quanto riguarda il reato di frode sportiva nella sua forma più classica, e cioè quella consistente nel richiedere a un partecipante a una competizione sportiva di limitare il proprio impegno agonistico a fronte di una somma di denaro o di qualsiasi altra utilità, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione, il modello di gestione il modello potrebbe prevedere, regole interne atte a controllare la gestione delle risorse finanziarie, secondo dinamiche che possono in qualche modo richiamare i protocolli di gestione aziendale utilizzati al fine di prevenire reati di corruzione, delitto che per quanto riguarda la prospettiva 231/01 presenta alcune analogie con la frode sportiva.

Per quanto riguarda invece altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" (vale a dire il raggiungimento di un risultato "viziato") è necessario cercare di intuire quali possano essere in concreto le condotte illecite in grado di alterare in modo scorretto il risultato sportivo e predisporre di conseguenza le appropriate regole di condotta.

Individuazione delle Attività a Rischio

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano assolutamente ipotizzabili in A.R.AL. S.p.A., dato che prescindono completamente dalla natura delle attività proprie della società.

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

13. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)

(aggiornato al 31/07/2024)

La Legge n. 157/19 del 19 dicembre 2019, GU n. 301 del 24 dicembre 2019 entrata in vigore il 25 dicembre 2019, modifica l'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n.124 aggiungendo al decreto legislativo 231/2001 **l'art.25 - quinquiesdecies (reati tributari).**

- 1.** In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 2.** Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- 3.** Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Considerazioni esplicative

Il D.L. 124/2019 (convertito con modificazioni nella L. 157/2019), ha incluso fra i reati presupposto, da cui consegue la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche i reati tributari di matrice fraudolenta, a seguito delle “spinte” in tal senso provenienti dalla Direttiva europea 2017/1371/UE e dalla conseguente legge di delegazione europea per il 2018 (L. 117/2019).

Nella disciplina previgente tali reati venivano considerati nel contesto 231 solo indirettamente, tramite altre fattispecie di reato presupposto, quali per esempio l'associazione a delinquere ex articolo 416 c.p. o i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio ex articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.. Oggi il compimento delle fattispecie di reato sopra citate comporta invece autonomamente l'insorgere della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01, con applicazione all'Ente di sanzioni pecuniarie fino a 500 quote e di sanzioni interdittive che arrivano a contemplare il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Individuazione delle Attività a Rischio

Ai fini della commissione dei reati tributari si individuano le seguenti attività a rischio per A.R.AL S.p.A.:

- **Redazione bilancio Redazione dichiarazioni fiscali;**
- **Elaborazione scritture contabili;**
- **Emissione fatture;**
- **Versamento imposte e tasse;**
- **Archiviazione documenti fiscali;**

Procedure

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti i dipendenti e fornitori coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti simili, il Modello prevede procedure specifiche.

Nello specifico per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- **Verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (Società di Revisione – Collegio Sindacale)**
- **Controllo pagamenti fatture attive da parte di Responsabile Ufficio, Responsabile Amministrativo e Direzione (*segregation of duties*);**
- **Professionalità e controllo da parte dei consulenti contabili, fiscali e paghe;**
- **Procedure amministrative contabili.**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

14. Pagamenti diversi dal contante (art. 28-octies)

(aggiornato al 31/07/2024)

Considerazioni esplicative

Con Il D.Lgs. n. 184 del 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 284 del 29.11.2021) è stato inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-octies "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", si ampliano quindi le fattispecie di reato che possono portare alla responsabilità amministrativa delle imprese in sede penale.

In particolare, essa è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sia in ragione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia dei consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisti on line.

È prevista l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie che interdittive:

- fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.
- divieto di pubblicizzare beni o servizi all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Reati sistemi di pagamento. il Decreto Legislativo n.184 del 2021 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/01 l'articolo 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; inserendo tra i reati presupposto anche: l'articolo 493-ter del Codice Penale - "Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento", l'articolo 493-quater del Codice Penale – "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Nota: la Legge 137 del 2023, c.d. "Decreto Giustizia", è intervenuto sugli art. 24 e 25-octies.1 del Decreto Legislativo 231 del 2001, aggiungendo tre nuove fattispecie di reato tra cui "Trasferimento fraudolento di valori", prevista all'art. 512-bis del codice penale.

Individuazione delle Attività a Rischio

Ai fini della commissione dei reati tributari si individuano le seguenti attività a rischio per A.R.AL S.p.A.:

- **Fatturazione attiva e passiva e relativi incassi e pagamenti**
- **Alienazione di beni.**

Procedure

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti i dipendenti e fornitori coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti simili, il Modello prevede procedure specifiche.

Nello specifico per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati ha implementato:

- **Verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (Società di Revisione – Collegio Sindacale)**
- **Controllo pagamenti fatture attive da parte di Responsabile Ufficio, Responsabile Amministrativo e Direzione (*segregation of duties*);**

- **Professionalità e controllo da parte dei consulenti contabili, fiscali e paghe;**
- **Procedure amministrative contabili.**

Segnalazioni

In conformità al Modello 231, tutto il personale ed ogni soggetto interessato possono segnalare, anche in forma anonima, ogni pericolo di violazione così come identificato al par. 11 del Modello Parte Generale e all'interno della procedura whistleblowing alla versione applicabile.

15. Altri reati presupposto

Pur essendo stato esaminato nell'analisi del rischio reato, non è stato considerato applicabile il reato configurato nell'art. 25 quater. del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale femminile - art. 583 bis c.p., dato il settore di attività dell'ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione e l'art. 25 sexies D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: abuso di informazioni privilegiate - art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. manipolazione del mercato - art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F., delitti contro il patrimonio culturale, non essendo A.R.AL. S.p.A., una società quotata.